

Voucher: il nuovo contratto di prestazione occasionale

Pronto il debutto dei 'Presto', i nuovi contratti di prestazione occasionale che prendono il posto dei vecchi voucher. Da lunedì 10 luglio 2017 si parte, infatti, con il 'Libretto famiglia' e il 'Contratto di prestazione occasionale' (per le imprese fino a 5 dipendenti, i professionisti e la PA). Per utilizzarli sarà necessario che sia i datori di lavoro, sia i lavoratori, si registrino sulla piattaforma dell'INPS direttamente o tramite il contact center e che si alimenti un conto, dal quale l'Istituto effettuerà il pagamento.

Limite massimo delle prestazioni

La possibilità di utilizzare le prestazioni occasionali è soggetta all'obbligo di rispettare due limiti:

1. quello che riguarda l'importo del compenso erogato per ciascun anno civile, che non deve superare l'importo di:
 - 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
 - 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
 - 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
2. il tetto di durata massima della prestazione, pari a 280 ore per ciascun anno civile.

La conseguenza, nel caso di superamento di anche uno solo dei due limiti indicati, sarà la trasformazione del rapporto di prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Computo del limite della forza aziendale

Per quanto riguarda il limite dei 5 dipendenti a tempo indeterminato, in capo agli utilizzatori, in contrasto con quanto ritenuto dall'INPS, si ritiene che i contratti di apprendistato, pure essendo a tempo indeterminato, sono esclusi dai limiti numerici previsti per l'applicazione di particolari normative o istituti e dunque anche dalla presente disciplina.

Critica anche la posizione dei Consulenti del lavoro riguardo le regole dettate dall'INPS per l'individuazione del semestre da prendere a riferimento per il computo: secondo l'Istituto, infatti, la decorrenza del semestre deve essere computata a ritroso, a partire dal terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

In questo modo, si finisce per consentire l'utilizzo dei "Presto" ad un'azienda che, ad esempio, fino ai tre mesi antecedenti la resa della prestazione occasionale aveva in forza 6 dipendenti a tempo indeterminato, i quali si sono dimessi nel corso dei medesimi 3 mesi antecedenti.

Seguendo il predetto criterio, infatti, l'azienda avrebbe paradossalmente ancora 6 dipendenti, pur essendo la reale forza aziendale pari a 0.

Limite minimo di prestazione

Il legislatore ha stabilito che l'importo del compenso giornaliero erogato con i "Presto" non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, ovvero 36,00 euro. Tale conclusione si pone in aperto contrasto con i generali precetti contenuti nell'art. 36 della Costituzione che collega la giusta retribuzione alla quantità di lavoro, come già avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Distinti saluti

Dott.ssa Angela Cunzio